

(N. 1791)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

(CAMPILLI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1951

Soppressione dell'Ente Autotrasporti Merci (E. A. M.)

ONOREVOLI SENATORI. — L'Ente autotrasporti merci fu istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39, con l'assegnazione di compiti e di funzioni di carattere sia contingente che permanente.

Le funzioni attribuite all'Ente autotrasporti merci, sono elencate nell'articolo 3 del citato decreto legislativo, in base al quale l'Ente aveva i compiti:

di assicurare, quando necessario, e previ accordi con i competenti organi del Ministero dell'industria e del commercio, per quanto riguarda gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose in conto proprio, l'esecuzione di trasporti di prima necessità e di pubblico interesse, curando, quando occorresse garantire il servizio, l'equa ripartizione dei trasporti medesimi;

di svolgere compiti assistenziali in materia di autotrasporti di cose;

di compiere accertamenti statistici sui medesimi;

di provvedere alla razionale distribuzione del carburante, dei lubrificanti e dei pneumatici adottando tutte le forme di controllo che si rendessero necessarie per accertarne il legittimo impiego;

di espletare quelle altre analoghe mansioni che gli venissero affidate dal Ministero dei trasporti.

L'Ente medesimo doveva curare, inoltre, per conto dell'Amministrazione dello Stato, e con modalità stabilite d'accordo tra il Ministero del tesoro ed il Ministero dei trasporti, gli accertamenti, i recuperi e le vendite degli automezzi e delle parti di automezzi di preda bellica, dati in consegna dalle Autorità italiane ed Alleate a privati, ditte, cooperative, enti ed uffici, realizzando il relativo prezzo da versare al bilancio dello Stato.

Le funzioni di cui al precedente capoverso furono successivamente soppresse con il decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 118.

Dei compiti più sopra elencati il primo, quello relativo alla esecuzione dei trasporti di prima necessità e di pubblico interesse è rimasto allo stato potenziale in quanto non si sono mai verificate le condizioni per attuarlo. Ugualmente, con il ritorno alla normalità del mercato dei carburanti, dei lubrificanti e dei pneumatici, è venuto inoltre a cessare il compito relativo alla distribuzione di tali materiali, per cui delle funzioni istituzionali dell'E.A.M., sono rimaste quelle concernenti gli accertamenti statistici e l'attività assistenziale in materia di autotrasporti di cose.

Dette funzioni non giustificano più oltre la permanenza di un ente a carattere nazionale con relativa attrezzatura complessa e costosa, per cui con il presente disegno di legge se ne prevede la soppressione (articolo 1 e 2).

È bensì vero che, avvalendosi della facoltà prevista dal ricordato articolo 3, il Ministero dei trasporti ha successivamente utilizzato l'attività dell'E.A.M. affidando a detto Ente funzioni di competenza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Ciò è stato fatto principalmente per il motivo che, com'è noto, l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dispone in periferia di uffici che esplicano la loro competenza nell'ambito regionale e che risiedono, generalmente, soltanto nel capoluogo di regione, mentre l'E.A.M. possiede sedi in ciascun capoluogo di provincia e quindi attraverso dette sedi era possibile pervenire a più diretto contatto col pubblico, evitando all'utente il disagio e l'onere di doversi recare al capoluogo di regione per il disbrigo delle pratiche automobilistiche. Il personale dell'E.A.M. è stato inoltre utilizzato anche per il funzionamento dei servizi della navigazione interna, in applicazione del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione.

Peraltro dette funzioni delegate potrebbero e dovrebbero essere espletate direttamente dall'Ispettorato generale M.C.T.C. ove se ne completasse l'organizzazione provinciale. Al riguardo da tempo questo Ministero — in dipendenza dello sviluppo continuo e crescente dell'automobilismo — persegue la finalità della

istituzione di uffici in ogni capoluogo di provincia, finalità non potuta finora più conseguire soprattutto per deficienza numerica di personale.

Per tali motivi il disegno di legge prevede, all'articolo 8, il passaggio all'Ispettorato generale della motorizzazione civile di una notevole aliquota di personale di detto Ente, con il quale sarà possibile far funzionare le sezioni provinciali, la cui istituzione era stata già prevista dall'articolo 8, ultimo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557. Tali uffici dovranno provvedere al disbrigo di tutte le pratiche interessanti l'automobilismo, aventi carattere locale o provinciale, rimanendo affidate alla competenza degli Ispettorati compartimentali tutte le questioni interessanti il sistema dei trasporti della regione. È da osservare al riguardo che nel settore automobilistico operano già attualmente anche altri uffici ed organizzazioni i quali hanno tutti attrezzatura provinciale (Uffici autoveicoli delle prefetture, Pubblico registro automobilistico, A.C.I.) per cui la istituzione di uffici provinciali anche dell'Ispettorato generale della M.C.T.C. rende più facile il coordinamento delle varie operazioni e dei vari provvedimenti in materia automobilistica.

Il quantitativo di personale dell'E.A.M. da trasferire all'Ispettorato è stato determinato in 350 unità, mediante la valutazione delle strette necessità da soddisfare.

Occorre, infatti, provvedere:

1) al funzionamento delle sezioni di istituire in 64 capoluoghi di provincia nei quali non esistono attualmente uffici dell'Ispettorato generale della M.C.T.C. Per ciascuna di tali regioni si prevede mediante un fabbisogno di cinque impianti per un totale di 320 unità;

2) al funzionamento degli uffici della navigazione interna, istituiti ai sensi del « Codice di navigazione interna » e per i quali si prevede un fabbisogno di personale per complessive 75 unità;

3) al funzionamento dell'Ufficio statistico dell'Ispettorato generale della M.C.T.C. nel quale verranno raccolti ed elaborati gli accertamenti statistici relativi al traffico di tutti i mezzi di trasporto, sia su rotaia, sia su strada, compresi, quindi, anche quelli sui trasporti di cose attualmente affidati all'E.A.M.;

4) all'espletamento, infine, dei compiti di competenza dell'Ispettorato generale M.C.T.C. già delegati all'E.A.M. (raccolta e relativa istruttoria delle pratiche concernenti autorizzazioni e licenze al trasporto di merci con automezzi).

È vero che al funzionamento degli uffici provinciali potrà in parte provvedersi con il personale che si renderà disponibile presso gli Ispettorati compartimentali, a seguito del decentramento delle pratiche automobilistiche, ma occorre anche tener conto che nel numero di 350 unità come sopra determinate, dovranno essere comprese anche le 140 unità dell'E.A.M. attualmente già distaccate agli Ispettorati compartimentali della motorizzazione.

Agli oneri derivanti dal trasferimento del personale dell'E.A.M. all'Ispettorato generale della motorizzazione si prevede, col disegno di legge, di far fronte con il gettito del cosiddetto diritto di statistica (articolo 12), che viene mantenuto in corrispondenza alla denuncia annuale degli autoveicoli, riducendone però l'importo a lire 1.500 annuali, in confronto alla attuale misura di lire 2.500 (articolo 5). Ciò in dipendenza delle diminuite spese da sostenere per effetto della eliminazione di 350 unità di personale dell'E.A.M. e per la semplificazione dei servizi.

Il disegno di legge contiene le disposizioni occorrenti per attuare la soppressione del-

l'E.A.M. e la relativa liquidazione, per la quale viene fissato un termine di sei mesi, improrogabile (articolo 1, 2 e 3); esso prevede, inoltre, particolari sanzioni a carico degli inadempienti all'obbligo della denuncia annuale degli automezzi adibiti al trasporto di cose (articolo 6).

Per il personale che non viene trasferito al Ministero dei trasporti, gli articoli 9 e 10, prevedono un particolare trattamento di liquidazione che si concreta in sei mensilità dello stipendio e delle indennità di carovita per coloro i quali non chiedono di essere assunti dal predetto Ministero e in tre mensilità dello stipendio e delle indennità di carovita per coloro i quali avanzino domanda per essere assunti ma non ottengano la nomina. Tale disposizione è fondata sulla opportunità di concedere un trattamento più favorevole a coloro che volontariamente lascino l'impiego rinunciando alla possibilità di essere assunti presso il Ministero dei trasporti.

L'onere derivante dalla liquidazione del personale sarà fronteggiato con il gettito del diritto di statistica, relativo all'anno 1951 attualmente in corso di riscossione. Con il gettito del diritto di statistica relativo all'anno 1952, si farà invece fronte all'onere per personale che verrà assunto alle dipendenze del Ministero dei trasporti fino al 30 giugno 1952.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Ente autotrasporti merci (E.A.M.) istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39, è posto in liquidazione.

Alla liquidazione, che ha inizio con l'entrata in vigore della presente legge, provvede un Commissario da nominarsi con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro.

Il Collegio sindacale resta in carica fino al termine della liquidazione.

La liquidazione avrà la durata massima non superiore a mesi sei; alla scadenza di detto termine le pratiche pendenti sono devolute, per la definizione, al Ministero dei trasporti.

Con la chiusura della liquidazione e, comunque, non oltre il termine come sopra specificato, l'E.A.M. è soppresso.

Alla chiusura della liquidazione, il Commissario deve presentare al Ministro dei trasporti ed a quello del tesoro, il conto della liquidazione stessa, con una relazione illustrativa accompagnata da un rapporto del Collegio sindacale.

Art. 2.

La vigilanza sull'attività di liquidazione del Commissario sarà esercitata dai Ministeri dei trasporti e del tesoro.

Art. 3.

Il Commissario, per l'attività di liquidazione, può avvalersi del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 4.

Agli accertamenti statistici previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39, provvede direttamente il Ministero dei trasporti, il

quale provvederà altresì alla istituzione di sezioni provinciali della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai sensi dell'articolo 8, ultimo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557.

Art. 5.

A partire dal 1° gennaio 1952 la denuncia annuale degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39, deve essere presentata al Ministero dei trasporti, secondo le norme che verranno emanate dal Ministero medesimo e pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Da tale data il diritto di statistica, previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39, è versato annualmente all'Erario nella misura di lire 1.500 con le modalità da stabilirsi dal Ministero dei trasporti di concerto con quello delle finanze.

L'ammontare del diritto di statistica relativo all'anno 1951, nella misura fissata per il detto anno, eventualmente riscosso dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è destinato, in quanto occorrente, alle necessità della liquidazione.

Art. 6.

Nel caso di omissione o di ritardo della presentazione della denuncia di cui all'articolo precedente, il proprietario o il detentore dell'autoveicolo è tenuto al pagamento, in aggiunta al diritto di statistica, di una penale di lire mille da versarsi all'Erario.

Se il proprietario o detentore dell'autoveicolo non avrà provveduto, entro trenta giorni dalla comunicazione di apposito invito rivolto dal Ministro dei trasporti, alla presentazione della denuncia e al pagamento del diritto di statistica e della penale prevista dal comma precedente, si procederà alla riscossione del diritto di statistica e della penale con la osservanza delle norme di cui al testo unico 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

Nel caso di autoveicoli non denunciati, sorpresi a circolare dopo i termini stabiliti dalla denuncia, il contravventore è punito con l'amenda di lire duemila da versarsi all'Erario.

L'accertamento della contravvenzione di cui al precedente comma spetta ai funzionari, ufficiali ed agenti incaricati, ai sensi delle disposizioni vigenti, dell'accertamento delle contravvenzioni alle norme sulla circolazione stradale.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso di ritardo o di omissione delle denunce relative all'anno 1951.

Art. 7.

Il personale dipendente dall'E.A.M. alla data di entrata in vigore della presente legge, cessa dall'impiego alla data stessa, salvo quanto è disposto nel successivo comma, ed è ammesso a liquidare il trattamento di licenziamento che gli compete alla data medesima, a norma delle disposizioni vigenti.

Per l'espletamento delle operazioni di liquidazione, il Commissario può trattenere provvisoriamente in servizio, previa autorizzazione del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero del Tesoro, il personale riconosciuto strettamente indispensabile.

Il personale trattenuto a norma del precedente comma è ammesso a fruire del trattamento di cui al primo comma del presente articolo alla chiusura delle operazioni di liquidazione e all'atto del suo licenziamento.

Art. 8.

Per l'adempimento dei compiti dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il Ministero dei trasporti è autorizzato ad assumere personale non di ruolo per non oltre 350 unità, in base a contingenti da stabilirsi per le varie categorie con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, da reclutarsi tra il personale dipendente dall'E.A.M. alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia domanda, entro un mese dalla data stessa, sia in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni concernenti il

personale non di ruolo e venga riconosciuto particolarmente idoneo, previo giudizio favorevole di apposita Commissione, nominata dal Ministro dei trasporti.

Al personale che verrà assunto per effetto del presente articolo, si applicheranno le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376, ai fini del collocamento nei ruoli speciali transitori delle Amministrazioni dello Stato.

Ai fini stessi l'anzianità prescritta decorrerà dalla data di assunzione alle dipendenze del Ministero dei trasporti in base alla presente legge.

Art. 9.

Al personale di cui al precedente articolo 7, che non chieda di essere assunto alle dipendenze del Ministero dei trasporti nel termine previsto dal presente articolo 8, oltre al normale trattamento di licenziamento a norma delle disposizioni vigenti, è concessa una indennità pari a sei mensilità dello stipendio e della indennità di carovita di cui il personale medesimo risulta provvisto alla predetta data.

Art. 10.

Al personale che, avendone fatta domanda, nel termine previsto dal precedente articolo 8, non venga assunto alle dipendenze del Ministero dei trasporti, è concessa, oltre al normale trattamento di licenziamento a norma delle vigenti disposizioni, una indennità pari a tre mensilità dello stipendio e delle indennità di carovita di cui il personale medesimo risulta provvisto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Le attività che residueranno dalla liquidazione dell'Ente sono devolute allo Stato.

È data facoltà al Ministero dei Trasporti, di concerto con quello del tesoro, previa intesa con il Commissario liquidatore, di trasferire

agli Uffici da esso dipendenti i beni mobili dell'E.A.M. che possano essere utilizzati dagli Uffici medesimi.

Art. 12.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 8, risultante a carico dell'esercizio 1951-52, sarà fatto fronte con il provento del diritto di statistica indicato nel precedente articolo 5, secondo comma.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.